

STRUMENTI GIURIDICI PER GESTIRE LE COMUNITÀ PASTORALI AMBROSIANE

1. PREMESSA

Nella Chiesa italiana cresce il fenomeno delle *parrocchie in rete*, intendendo con ciò le diverse forme di relazioni che si vanno costituendo tra di esse in forza di provvedimenti particolari dei vescovi diocesani.

L'immagine della rete ben rappresenta questa nuova situazione che coinvolge le parrocchie¹ – quali articolazioni territoriali della più vasta comunità di fedeli raccolta nella chiesa locale (diocesi) – in quanto attesta la persistenza di una loro distinta soggettività giuridica ma nel contempo evidenzia i legami che connettono le singole parrocchie.

Questi legami sono originariamente di natura pastorale², ma non raramente assumono anche profili giuridici; profili che meritano di essere approfonditi così da permettere la maturazione dei migliori frutti pastorali e spirituali, nell'osservanza dell'ordinamento canonico e civile.

L'intuizione principale che presiede a questa scelta è quella di promuovere e organizzare una maggior capacità della chiesa locale di vivere la missione evangelica che le è costitutivamente propria³.

¹ Can. 515, § 1 «*La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore*»; can. 518 «*Come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni*».

² Per esempio, due o più parrocchie, anche affidate a più parroci, sono invitate a sviluppare un progetto pastorale comune e a coordinare le rispettive iniziative.

³ Con questo non si vuol sottacere il fatto che frequentemente ciò che ha mosso questa riforma della tradizionale articolazione della chiesa locale sia anche la diminuzione del clero; occorre però distinguere tra la ragione estrinseca (riduzione del

Pur essendo diverse le esperienze che sono state sviluppate in alcune diocesi italiane – dalla richiesta rivolta dai vescovi ad alcune parrocchie di dotarsi di un medesimo progetto pastorale pur rimanendo ciascuna affidata ad un parroco diverso, alla scelta di affidare più parrocchie ad un unico parroco – tutte intendono favorire una crescita della capacità missionaria delle parrocchie coinvolte.

A questa scelta di mettere in rete le parrocchie consegue necessariamente un nuovo modo di interpretare ed articolare le relazioni che intercorrono tra le diverse comunità parrocchiali; e pur mancando un modello unico è comunque certo che viene sempre più emarginata qualsiasi prospettiva di autoreferenzialità e di autosufficienza dell'azione di ciascuna parrocchia, anche in ordine all'amministrazione e gestione dei beni e delle attività economiche.

2. LA FIGURA DELLA “COMUNITÀ PASTORALE” DELLA DIOCESI AMBROSIANA

Nella diocesi di Milano *la rete tra parrocchie* ha assunto la forma delle cosiddette “Comunità Pastorali”, la cui struttura essenziale è stata delineata dall'Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi in occasione dell'omelia della Messa Crismale del 2006.

Il precedente immediato sono state le Unità Pastorali, che il capitolo 7 *Le unità pastorali nella pastorale d'insieme* del 47° Sinodo Diocesano (1995) così definisce:

«155. La pastorale d'insieme e le unità pastorali

§ 1. La pastorale d'insieme è esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione, e a tutta la sua missione e azione evangelizzatrice (cf cost. 116). Tale caratteristica dell'azione pastorale, più volte richiamata nel cammino della Chiesa ambrosiana, si presenta come particolarmente necessaria e urgente tra parrocchie vicine e nel medesimo decanato. Essa, infatti, permette di realizzare un'azione pastorale più coordinata e unitaria nello stesso territorio. Nel contempo, presuppone e valorizza la presenza attiva, responsabile e convergente dei diversi ministeri.

§ 2. Una modalità attuale per realizzare la pastorale d'insieme tra più parrocchie è la cosiddetta unità pastorale, nelle sue diverse tipologie. Pur consapevole che la riflessione e le stesse realizzazioni sono in questo campo ancora molto iniziali, la Chiesa ambrosiana, anche alla luce di considerazioni in essa già proposte, intende impegnarsi su questa linea, tenendo come riferimento le indicazioni seguenti.

156. Definizione e tipologia delle unità pastorali

§ 1. Si può definire unità pastorale una forma di collaborazione pasto-

numero dei sacerdoti) e gli elementi costitutivi – compresi il fine o lo scopo (accresciuta capacità evangelica delle comunità cristiane) – della nuova situazione giuridica.

rale organica tra parrocchie vicine, promossa, configurata e riconosciuta istituzionalmente. Tale collaborazione stabilmente determinata è espressione singolarmente significativa di pastorale d'insieme e risponde contemporaneamente a diverse esigenze: la convenienza di un'azione pastorale più efficace e omogenea per lo stesso territorio non sufficientemente garantita dall'impegno autonomo e isolato di più parrocchie; la possibilità di valorizzare adeguatamente i diversi carismi presenti nella Chiesa ambrosiana con una maggiore loro responsabilizzazione a livello pastorale; la necessità di far fronte alla carenza di presbiteri e l'opportunità di non lasciare alcuni settori della pastorale (ad esempio quello giovanile) privi di un significativo riferimento a un presbitero appositamente incaricato. L'attuazione di una unità pastorale, quindi, non vuole privare della necessaria e specifica cura pastorale nessuna comunità parrocchiale o ecclesiale esistente, ma vuole fare in modo che ciò sia possibile in un contesto di comunione e di coordinamento dell'azione pastorale.

§ 2. Le tipologie delle unità pastorali sono molto diversificate. Tra queste, le principali sembrano essere:

1. la cura pastorale di più parrocchie affidate in solido a più sacerdoti, ai sensi del can. 517, § 1;
2. la cura pastorale di due, o più, parrocchie con scarso numero di fedeli, affidata a un solo parroco anche con la collaborazione diretta, ad esempio, di un diacono, di una singola persona consacrata o di una comunità di consacrati, di un singolo laico o di un gruppo di laici con una presenza articolata sul territorio;
3. la collaborazione tra più parrocchie dello stesso comune o della stessa città, diversa da Milano, nella forma della "unità cittadina";
4. l'esercizio di un'attività pastorale (ad esempio pastorale giovanile e oratoriana, pastorale familiare) in più parrocchie vicine da parte di un unico presbitero;
5. il coordinamento di una o più attività pastorali in più parrocchie vicine da parte di un presbitero, preferibilmente uno dei parroci.

§ 3. Queste e altre tipologie differenti richiedono una collaborazione nell'azione pastorale tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici, che esige l'assunzione di una nuova mentalità».

A 10 anni dalla conclusione del Sinodo, l'Arcivescovo ha valutato opportuno individuare una nuova forma di Unità Pastorale:

«Questo modello può essere individuato nella Comunità pastorale, una forma di unità pastorale tra più parrocchie (di solito di una città o di un comune con almeno due parrocchie o anche di un'area omogenea comprendente parrocchie distribuite in più comuni) che hanno una cura pastorale unitaria e sono chiamate a un cammino unitario e coordinato. La denominazione indica un progetto forte di comunione e di condivisione tra le parrocchie implicate. [...]

Il soggetto unitario a cui compete promuovere e guidare l'attività della Comunità pastorale è il Direttivo pastorale, costituito da un sacerdote Responsabile della Comunità pastorale, che è parroco e legale rap-

presentante delle singole parrocchie, da altri sacerdoti Vicari della Comunità pastorale, cui viene affidato un ambito specifico e/o il compito di seguire in modo particolare l'attività di una o più parrocchie, ed eventualmente da sacerdoti Residenti con incarichi pastorali.

Entrano inoltre a far parte del Direttivo diaconi nominati Collaboratori della Comunità pastorale e consacrati e laici (in particolare i Responsabili o Direttori laici di oratorio) chiamati con formale incarico a operare stabilmente e di norma a tempo pieno nel servizio della Comunità pastorale»⁴.

Appare dunque che la scelta di affidare l'ufficio di parroco di diverse parrocchie ad un medesimo sacerdote, coadiuvato dal Direttivo, è la novità più significativa che distingue la Comunità Pastorale dal novero più ampio delle Unità Pastorali, e costituisce anche quel passaggio capace di garantire «una realizzazione chiara e condivisa della nuova strategia»⁵.

Proprio la volontà di garantire una guida unitaria attraverso la nomina di un unico parroco è manifestazione di una più radicale e basilare vocazione e disponibilità a costruire forme di reale comunione ed unità tra le diverse comunità parrocchiali, e rende ragione anche delle conseguenti indicazioni date dall'Arcivescovo anche in ordine alla **gestione economica ed amministrativa**:

1. la titolarità delle strutture (beni mobili e immobili) rimane delle singole parrocchie, come pure quella delle attività proprie di ciascuna di esse;
2. gli interventi di natura straordinaria sugli immobili devono essere comunque decisi a livello di Comunità Pastorale;
3. l'utilizzo di strutture e la realizzazione di attività concernenti l'intera Comunità Pastorale devono essere finanziati con il concorso di tutte le parrocchie, secondo criteri di equità individuati in sede locale;
4. le offerte raccolte presso ciascuna parrocchia, salvo diversa indicazione, restano di pertinenza di ognuna di esse e devono essere rispettate le destinazioni legittimamente determinate dagli offerenti.

L'Arcivescovo sottolinea inoltre la necessità di avviare progressivamente forme di condivisione, anche attraverso l'istituzione della "cassa co-

⁴ D. TETTAMANZI, *Verso una nuova strategia pastorale per la chiesa ambrosiana*, Appendice all'omelia della Messa Crismale dell'anno 2006.

⁵ D. TETTAMANZI, *Verso una nuova strategia pastorale per la chiesa ambrosiana*, Appendice all'omelia della Messa Crismale dell'anno 2006, «La nozione di unità pastorale e i suoi modelli di realizzazione hanno visto un'oscillazione tra diversi significati (in parte già previsti dalla cost. 156, § 2 del Sinodo 47°): da forme molto intense di coordinamento e di comunione (che in taluni casi si pongono come meta naturale quella di diventare una sola parrocchia), a modalità molto più generiche di un'iniziale pastorale d'insieme per alcuni ambiti o, persino, a semplice "etichetta" di accorpamenti della cura pastorale di più parrocchie a carico di un solo parroco. [...] Per evitare tale ambiguità e per favorire una realizzazione chiara e condivisa della nuova strategia risulta necessario anzitutto accordarsi sull'uso puntuale delle diverse terminologie a ciascuna delle quali deve corrispondere un preciso progetto».

mune”, capaci di esprimere una reale comunione all’interno della Comunità Pastorale e di permettere un uso razionale delle risorse. In questo contesto si iscrive la nuova figura dell’Economo della Comunità Pastorale la cui funzione consiste nel favorire un’amministrazione puntuale e competente dei beni e delle attività della Comunità Pastorale nel suo insieme e di quelle delle parrocchie che la compongono.

In particolare questa nuova figura di collaboratore dovrà operare sotto l’autorità del Responsabile della Comunità Pastorale e del Direttivo e secondo le indicazioni del Consiglio per gli affari economici della Comunità Pastorale, al fine di provvedere – anche con l’aiuto di collaboratori – ad una serie di adempimenti quali, ad esempio, la manutenzione e gestione ordinaria, la contabilità degli enti e delle attività, i rapporti con fornitori e terzi, la vigilanza sull’attuazione degli interventi previsti anche di natura straordinaria. Al fine di poter svolgere al meglio la propria funzione, all’Economo potranno essere delegati, con le necessarie autorizzazioni e in forme civilisticamente valide, determinati poteri da parte del Parroco-Responsabile della Comunità Pastorale.

3. OLTRE LA PARROCCHIA AUTARCHICA

Per consentire alle Comunità Pastorali di dar pienamente corso alle indicazioni dell’Arcivescovo è dunque necessario riflettere attorno agli strumenti e agli istituti giuridici che possono essere utilizzati per realizzare questa “unità senza confusione”.

Occorre però premettere che queste riflessioni e proposte rappresentano solo un primo tentativo di aprire orizzonti e di approssimare risposte per le ormai numerose parrocchie in rete che chiedono di essere aiutate ad individuare i modi più opportuni per accogliere realmente questo cambiamento di mentalità nell’amministrare e gestire il patrimonio e le attività economiche delle diverse Comunità⁶.

Il principio che fino al recente passato ha orientato il modo di curare e gestire le questioni economiche delle parrocchie esprimeva la coscienza che immediatamente la parrocchia aveva di se stessa: un soggetto autosufficiente e tendenzialmente chiamato (o indotto?) ad offrire tutti i servizi culturali, pastorali e caritativi. Per questo motivo, frutto di una lunga tradizione pastorale, le parrocchie erano pressoché identiche l’una all’altra: tutte dotate delle medesime strutture (chiesa, canonica, centro parrocchiale, oratorio) e frequentemente chiamate a gestire le medesime attività (il centro caritas,

⁶ Le proposte che seguono valgono soprattutto per le parrocchie costituite in Comunità Pastorali per le quali l’amministratore e il legale rappresentate è il medesimo sacerdote, ma *mutatis mutandis* possono essere applicate anche alle Unità pastorali e a tutte quelle parrocchie che pur affidate a sacerdoti diversi intendono costruire un sistema unitario per la gestione e l’amministrazione di beni e attività.

la scuola materna, il cine-teatro, le strutture sportive e gli spazi per i ragazzi e i giovani).

Questa descrizione, certamente riduttiva e un po' superficiale, non intende essere un giudizio su quel tipo di impostazione (che per decenni si è rivelata essere assai capace di prendersi cura di tutti coloro che abitavano un determinato territorio, offrendo a ciascuno i servizi religiosi e sociali necessari al vivere), ma è un buon termine di paragone per immaginare un nuovo modello.

Il mutato contesto sociale, il venir meno della *religione sociale*, una certa contrazione delle forze disponibili (non solo dei preti ma, per esempio, anche delle catechiste e dei volontari) e, soprattutto, la necessità di una nuova evangelizzazione, chiedono alle comunità parrocchiali di aprirsi a nuovi modi d'agire, pur senza abbandonare pregiudizialmente quelli più tradizionali.

Anche per quest'ultimo motivo si è scelto non di unire le parrocchie⁷, ma di sospingerle verso un'azione pastorale non più "fotocopia" ma differenziata. In altri termini si può affermare che pur persistendo la molteplicità dei soggetti, la Comunità Pastorale deve pensarsi come un unico corpo che utilizza i beni e le strutture di ciascuna sua parte, come pure le attività ora gestite da una o dall'altra parrocchia, facendone strumenti comuni a servizio di una comune missione pastorale.

Con un'altra immagine si può descrivere la logica fatta propria dalle parrocchie costituite in Comunità Pastorale: passare da una *missione verticale* (tutte offrono i medesimi servizi religiosi, gestendo le medesime attività, nelle medesime strutture parrocchiali, utilizzando le risorse raccolte tra i propri fedeli) ad una *missione trasversale o radiale* fondata sulla differenziazione e sulla sussidiarietà.

Pur senza enfatizzare questo nascente modello si può ragionevolmente immaginare che a parità di risorse pastorali ed economiche sia capace di maggior efficienza. E ciò vale non solo per le parrocchie già collegate nelle varie forme di Unità Pastorale, ma anche per quelle solo territorialmente vicine.

4. LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ

La nuova realtà delle Comunità Pastorali ha, come già detto, riflessi anche in ordine alla gestione delle strutture pastorali nonché all'amministrazione dei beni e delle attività economiche; in particolare:

1. le parrocchie non saranno più tenute ad offrire tutte i medesimi servizi;
2. gli immobili di proprietà di una parrocchia dovranno essere amministrati,

⁷ Così facendo si salvaguarda la ricca tradizione delle comunità che si distinguono per il fatto di abitare un preciso territorio e si raccolgono attorno ad un centro parrocchiale.

mantenuti e ristrutturati a partire da un progetto comune elaborato in sede di Comunità Pastorale e potendo attingere alle risorse finanziarie di tutte le parrocchie;

3. alcune attività, ora nella titolarità esclusiva di una o di più parrocchie (le scuole materne parrocchiali, l'attività di doposcuola, le sale teatrali e le Sale della comunità⁸) potrebbero essere affidate ad una sola parrocchia oppure ad un nuovo soggetto giuridico (per es. fondazione o associazione civile tra parrocchie);
4. il costo dei collaboratori retribuiti chiamati a svolgere le proprie mansioni a favore di più parrocchie dovrà essere sostenuto, in proporzione, da tutte.

5. IL RUOLO DEL PARROCO-RESPONSABILE E LA **NOVITÀ DEL DIRETTIVO**

Le parrocchie, i sacerdoti e i laici che partecipano ai Consigli e al Direttivo domandano dunque di conoscere gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati per realizzare queste novità, ma prima di offrirne una rassegna sufficientemente articolata occorre rievocare le norme canoniche ed ecclesiastiche che sono a fondamento dell'agire delle parrocchie.

Innanzitutto ciascuna parrocchia costituita in Comunità Pastorale continua ad essere affidata ad un parroco (anche se è il medesimo per tutte) quale pastore proprio⁹ cui compete la rappresentanza della parrocchia¹⁰ e

⁸ Per Sala della comunità si intende, ai sensi dell'art. 2, c. 10, D.Lgs. 28/2004: «[...] la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale». Si tratta quindi di ambienti caratterizzati (oltre alle caratteristiche che identificano una sala cinematografica) dai seguenti requisiti: l'immobile è di proprietà di un ente ecclesiastico e la programmazione cinematografica o multimediale risponde a finalità di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni date dall'autorità ecclesiastica nazionale. Da questa definizione legislativa emerge che tale qualifica dipende dunque dalla struttura (comunque un ambiente riconosciuto come sala cinematografica), dall'attività svolta (una particolare programmazione cinematografica o multimediale) e dal soggetto titolare del diritto di proprietà o del diritto reale.

⁹ Can. 519 «Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto».

¹⁰ Can. 532 «Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288».

l'amministrazione dei beni della medesima¹¹.

Infatti l'istituzione delle Comunità Pastorali non innova la disciplina riguardo ai doveri-poteri del parroco né quella relativa alla soggettività delle parrocchie, tant'è che gli altri sacerdoti che svolgono il proprio ministero nelle parrocchie in Comunità Pastorale¹² continuano a collaborare con il parroco e i membri del Consiglio per gli affari economici ad aiutare «*il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532*»¹³.

Anche per l'ordinamento civile ed ecclesiastico le parrocchie costituite in Comunità Pastorale rimangono un autonomo e distinto ente ecclesiastico, iscritto nel Registro delle persone giuridiche, e dotato dei propri diritti e doveri.

Emerge invece una chiara e intensa sollecitazione a mutare qualche ingiustificata abitudine (magari frutto di una eccessiva personalizzazione del ruolo di pastore proprio attribuito al parroco); infatti «*La responsabilità unificata in un Direttivo presieduto dal Responsabile è una forma pensata per favorire l'esercizio di una vera comunione-collaborazione-corresponsabilità, che valorizzi le diverse ministerialità nel rispetto dei compiti e delle responsabilità propri di ciascuno e permetta la convergenza delle iniziative e la tempestività delle decisioni per la vita ordinaria della Comunità Pastorale*»¹⁴.

¹¹ Can. 1279 «§ 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non disponga altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore».

¹² Cann. 545 «§ 1. Ogni volta che risulta necessario o opportuno ai fini della adeguata cura pastorale della parrocchia, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, i quali si dedicano al ministero pastorale come operatori del parroco e partecipi della sua sollecitudine, mediante attività e iniziative programmate con il parroco e sotto la sua autorità» e 548 «§ 1. Gli obblighi e i diritti del vicario parrocchiale sono definiti, oltre che dai canoni del presente capitolo, anche dagli statuti diocesani come pure dalla lettera del Vescovo diocesano, ma sono determinati in modo più specifico dalle disposizioni del parroco.

§ 2. A meno che nella lettera del Vescovo diocesano non si disponga espressamente altro, il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo, per l'ufficio che esercita, di aiutare il parroco in tutto il ministero parrocchiale, fatta eccezione per quanto riguarda l'applicazione della Messa per il popolo; è anche tenuto all'obbligo di supplirlo, quando è il caso, a norma del diritto.

§ 3. Il vicario parrocchiale riferisca regolarmente al parroco le iniziative pastorali programmate e in atto, in modo che il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti».

¹³ Can. 537.

¹⁴ *La Comunità Pastorale, Commissione Arcivescovile per la pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità*, Centro Ambrosiano, 2009, 24.

Una felice sintesi del vecchio e del nuovo è stata offerta dalla *Commissione Arcivescovile per la pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità*, nel testo *La Comunità Pastorale*:

«Nella Comunità Pastorale l'amministrazione è affidata al Responsabile e al Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale, formato da almeno tre rappresentanti per parrocchia. La Comunità Pastorale, però, non sostituisce le parrocchie: perciò ogni parrocchia mantiene la sua soggettività giuridica e amministra i suoi beni, in un contesto però di pastorale d'insieme e quindi in modo coordinato con le altre parrocchie e con le linee decise a livello di Comunità Pastorale. Il Responsabile, parroco e legale rappresentante di ciascuna parrocchia, si fa carico dell'amministrazione dei beni non solo della Comunità Pastorale, con l'aiuto del Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale, ma anche di quelli delle singole parrocchie con l'aiuto dei membri del Consiglio appartenenti alla singola parrocchia (e costituenti il suo Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale). Tutti condividono la responsabilità di amministrare i beni delle parrocchie e di amministrarli nella logica cristiana: le risorse economiche devono servire al bene spirituale delle parrocchie e della Comunità Pastorale, devono servire – secondo la classica tripartizione delle finalità dei beni ecclesiastici – per il culto, l'apostolato, la carità e il sostentamento del clero e degli altri ministri che servono la chiesa. [...]

I Consiglieri di ciascuna parrocchia, che sono membri del Consiglio per gli Affari Economici unitario, si fanno carico di custodire l'equilibrio tra la Comunità Pastorale e la singola parrocchia ritrovandosi, secondo l'opportunità, con il sacerdote responsabile per affrontare le questioni economiche e di struttura. [...]»¹⁵.

6. GLI STRUMENTI GIURIDICI CHE ACCOMPAGNANO LA NOVITÀ

All'interno di questo quadro pastorale e giuridico quali sono dunque gli strumenti per gestire la novità della Comunità Pastorale?

Per tratteggiare una risposta autorevole e legittima occorre attingere innanzitutto alle disposizioni date dall'Arcivescovo (soprattutto nell'intervento *Verso una nuova strategia pastorale per la chiesa ambrosiana* del Giovedì Santo 2006) e alle indicazioni operative sviluppate dalla *Commissione Arcivescovile per la pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità*¹⁶.

Per una migliore chiarezza espositiva le proposte di seguito formulate saranno raccolte attorno ad alcuni casi tipici e ordinate dalle forme più semplici a quelle più complesse.

¹⁵ *La Comunità Pastorale* (cit.), risposta n. 21, pag. 25.

¹⁶ Questi documenti sono pubblicati, per facilitare la lettura, in questo stesso numero nella sezione *Documentazione*.

6.1 La gestione delle attività e delle strutture parrocchiali

La gestione di attività o di strutture di una o più parrocchie a servizio di tutta la Comunità Pastorale comporta la necessità di stabilire le modalità di acquisizione delle necessarie risorse finanziarie. Di seguito alcune soluzioni:

- a) è possibile chiedere alle parrocchie di contribuire con i fondi già a loro disposizione;
- b) è possibile promuovere nelle parrocchie una raccolta di fondi esplicitamente finalizzata all'iniziativa e depositare le somme su un conto corrente apertamente aperto da una parrocchia¹⁷; queste somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati in quanto, fatto comunque salvo il fondamentale motivo morale¹⁸, anche l'ordinamento civile¹⁹ e canonico²⁰ proteggono la volontà e l'affidamento dei fedeli benefattori;
- c) è possibile che una parrocchia acquisisca i finanziamenti necessari presso gli istituti di credito mentre il conseguente debito può essere estinto con la collaborazione di tutte le comunità parrocchiali nei modi descritti alle precedenti lettere a) e b);
- d) è possibile che una parrocchia alieni un immobile di proprietà o smobilizzi un suo investimento finanziario al fine di rendere disponibili i mezzi finanziari necessari (anche solo parzialmente).

In ordine a queste ipotesi è necessario che la Comunità Pastorale prepari l'iniziativa elaborando un preciso piano finanziario e definisca le quote di contribuzione²¹ per ciascuna parrocchia. Si deve sottolineare come la formalizzazione di questo accordo può essere assai utile anche per garantire

¹⁷ Non ha invece alcuna utilità e convenienza optare per la cointestazione del conto tra tutte le parrocchie, anzi crea alcuni problemi, per esempio in ordine alla redazione del rendiconto parrocchiale. Infatti il motivo principale per cui si chiede di utilizzare un conto cointestato non è tecnico ma "psicologico": così i soldi sono di tutte le parrocchie e non solo di una! Tuttavia questo motivo si rivela essere fuorviante in quanto ai sensi dell'art. 1101 c.c. il saldo si presume attribuito in parti uguali a tutti i cointestatari, se non può essere dimostrato che ciascuna parrocchia ha partecipato a costituirlo in misura differente.

¹⁸ Non si deve tradire la fiducia dei benefattori e degli offerenti.

¹⁹ Art. 793 c.c. «*La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi*».

²⁰ Can. 1267, § 3 «*Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine*»; can. 1300 «*Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto del can. 1301, § 3*».

²¹ L'Arcivescovo, in occasione del Giovedì Santo 2006, ha fatto riferimento a «*criteri di equità individuati in sede locale*».

la trasparenza dei movimenti finanziari tra le parrocchie e per dar conto – in futuro – degli impegni assunti dalle diverse comunità (anche se di fatto è assai difficile che una parrocchia possa chiedere all'altra la restituzione dei fondi erogati per finanziare una iniziativa debitamente concordata²²). A tal proposito non è da escludere l'opportunità che l'accordo sui criteri utilizzati per determinare il concorso finanziario delle diverse parrocchie sia *verificato* dal Vicario episcopale e dagli uffici di Curia²³.

6.2 L'assunzione dei dipendenti

Un altro tema che merita di essere attentamente esaminato riguarda il personale dipendente, sia sotto il profilo della gestione formale che in relazione al sostenimento dei costi. Anche in questo caso si danno diverse soluzioni:

- a) il costo di un dipendente le cui mansioni sono impiegate per una particolare attività commerciale (scuola materna, bar parrocchiale) sarà sostenuto attingendo dall'attività stessa e l'assunzione è operata dalla parrocchia titolare dell'attività;
- b) il dipendente assunto ed impiegato da una parrocchia per servizi essenzialmente rivolti alla propria comunità (per es. il sacrestano) deve essere retribuito attingendo innanzitutto alle risorse della parrocchia stessa;
- c) il costo di un dipendente assunto da una parrocchia e impiegato dalla stessa presso una sua struttura per una sua attività non commerciale dovrebbe essere coperto con la collaborazione di tutte le parrocchie che ne beneficiano (mediante una delle forme descritte al precedente n. 6.1)²⁴; è il caso dell'operatore della caritas della Comunità Pastorale, dell'educatore professionale impegnato nell'unico centro di pastorale giovanile, nonché delle insegnati che permettono di realizzare un unico servizio di dopo-scuola per i ragazzi di tutte le parrocchie;

²² Inoltre nessuna delle operazioni descritte è configurabile come un prestito, ma piuttosto come un concorrere comune a finanziare un'iniziativa necessaria per rendere disponibile all'intera comunità una futura utilità (l'uso di un immobile, i servizi di un'attività).

²³ La diversità dei contesti e delle situazioni rendono pressoché impossibile individuare un criterio oggettivo e universalmente valido. È invece opportuno individuare dei criteri guida, da modulare diversamente. Si potrebbe far riferimento alla popolazione delle diverse parrocchie, ma occorre anche tener conto, ad esempio, degli eventuali debiti che una parrocchia ha già contratto quando viene inserita in una nuova Comunità Pastorale, come pure delle raccolte fondi promosse tra i propri fedeli per finanziare la ristrutturazione appena terminata del centro parrocchiale o dell'oratorio.

²⁴ Questa ipotesi si distingue da quella della lettera a) in quanto l'attività non commerciale potrebbe non essere in grado di raccogliere i fondi necessari per coprire i costi di gestione, come nel caso di un'attività di dopo-scuola offerto quasi gratuitamente ai figli delle famiglie più disagiate.

d) il dipendente che svolge le proprie mansioni presso diverse parrocchie con orari e luoghi di lavoro predeterminati²⁵ potrebbe essere assunto da ciascuna di esse utilizzando distinti contratti part-time²⁶, e ogni parrocchia sostiene il costo economico del rispettivo contratto.

Vi è un ultimo caso da inquadrare, ed è piuttosto complesso: il dipendente assunto da una parrocchia cui però si vorrebbe chiedere di svolgere le proprie mansioni anche presso le strutture di altre parrocchie e con orari non predeterminati nella lettera di assunzione.

Non si può tacere che in alcuni casi questo desiderio della Comunità Pastorale di poter disporre del dipendente laddove di volta in volta emerge la necessità²⁷ è in contrasto con la normativa vigente, mentre in altre ipotesi è compatibile.

a) Quando la prestazione del dipendente è resa per l'utilità immediata ed esclusiva dell'ente parrocchia (per es. il segretario, colui che cura la manutenzione delle strutture, chi provvede alla pulizia degli ambienti):

- è da escludere che una parrocchia possa comandare al proprio dipendente di prestare la propria attività presso e a favore delle altre parrocchie costituenti la Comunità Pastorale in quanto la parrocchia titolare del contratto di lavoro potrebbe essere qualificata come appaltatrice nei confronti delle altre;
- neppure è possibile ricorrere al cosiddetto *distacco*²⁸ in quanto è condizione imprescindibile la presenza di un "interesse" in capo al datore di lavoro²⁹ e l'uso improprio di questo istituto è sanzionato attribuendo al lavoratore il diritto di essere riconosciuto dipendente dell'utilizzatore³⁰.

b) Il dipendente di una sola parrocchia può lavorare presso le parrocchie della Comunità Pastorale a condizione che:

- sia inserito in una attività la cui titolarità è della parrocchia che lo ha assunto;
- l'attività sia articolata in più sedi o punti di offerta.

²⁵ Infatti occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 è necessario indicare l'orario e la sede di lavoro nella lettera di assunzione; per esempio il lunedì e martedì presso la parrocchia A, il mattino di mercoledì e giovedì presso la scuola materna B, il venerdì presso la parrocchia C. Questi elementi non possono essere modificati unilateralmente dalla parrocchia, nemmeno occasionalmente.

²⁶ Anche sfruttando la possibilità del contratto part-time orizzontale e misto.

²⁷ Per es. l'incaricato di seguire i servizi di segreteria delle diverse parrocchie.

²⁸ Art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003 «*L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa*».

²⁹ La parrocchia A, titolare del contratto di lavoro, deve avere un interesse giuridicamente rilevante a distaccare il proprio dipendente presso la parrocchia B. Tale interesse manca!

³⁰ Art. 30, c. 4-bis, D.Lgs. 276/2003 «*Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato*

Un esempio può meglio illustrare questa ipotesi: una delle parrocchie della Comunità Pastorale organizza un servizio di dopo-scuola a favore di tutti i ragazzi creando diversi punti di servizio presso le diverse parrocchie; in questo caso il dipendente assunto dalla parrocchia titolare della attività può essere di volta in volta inviato presso una di queste sedi per svolgere il proprio incarico.

Questa soluzione è dunque praticabile solo in riferimento a particolari figure professionali (e non per tutti i dipendenti) quali: l'animatore impegnato nelle attività ludico-ricreative per i ragazzi, l'assistente sociale cui è affidata l'organizzazione dell'attività caritativa della Comunità Pastorale nelle diverse parrocchie, il coordinatore dei progetti culturali della Comunità Pastorale.

Da ultimo si ricorda che tutti gli adempimenti della parrocchia quale datore di lavoro e sostituto di imposta devono essere ricondotti solo alla parrocchia titolare del rapporto di lavoro³¹; quanto alla gestione dei contratti di lavoro si raccomanda di prestare particolare attenzione agli adempimenti formali (lettera di assunzione o lettera di incarico ad uno studio professionale) e al pagamento della retribuzione o del compenso (è assai opportuno utilizzare il canale bancario).

6.3 I contratti di appalto e le prestazioni professionali

Alcune esigenze delle parrocchie potrebbero trovare giusta risposta non attraverso la conclusione di un contratto di lavoro subordinato, ma stipulando un contratto di appalto con un imprenditore (art. 1655 c.c.) o un contratto di opera intellettuale con un lavoratore autonomo (art. 2230 c.c.).

Questi contratti possono essere preferiti quando la parrocchia non ha bisogno di disporre di un dipendente da gestire ma voglia solo e immediatamente beneficiare di un risultato finale: la pulizia degli ambienti, la manutenzione delle strutture, la cura del verde, i servizi di contabilità, i servizi di un organista/direttore del coro.

In questi casi ciascuna parrocchia stipulerà autonomamente i contratti di appalto o di opera intellettuale relativi ai servizi di cui ha bisogno, e si può immaginare che con il trascorre del tempo tutte le parrocchie della Comunità Pastorale saranno indotte ad avvalersi dei medesimi imprenditori e professionisti.

anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2».

³¹ Non deve accadere che il contratto sia concluso con la parrocchia A, il conto corrente utilizzato per pagare quanto dovuto al lavoratore sia quello della parrocchia B e il modello F24 e il modello 770 siano intestati alla parrocchia C. In questo esempio le tre parrocchie possono essere assoggettate ad accertamento dagli istituti previdenziali, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti preposti alla tutela del lavoro.

Per una conoscenza più approfondita di questi contratti si raccomanda la lettura degli articoli pubblicati sul numero 2/2009 di questa rivista (*I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro* e *La corretta qualificazione del lavoro e delle collaborazioni onerose*) in quanto le condizioni per potersene avvalere lecite sono assai vincolanti (ma purtroppo frequentemente trascurate) e le irregolarità sono sanzionate pesantemente³².

6.4 L'economista della Comunità Pastorale e il Direttore delle attività

Infine può essere opportuno che la Comunità Pastorale si doti di un Economista e in presenza di determinate attività economiche anche di un Direttore cui sono attribuiti i necessari poteri di rappresentanza.

Rinviano alla scheda elaborata dalla *Commissione Arcivescovile per la pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità*³³ in ordine alla figura dell'Economista, in questa sede è necessario far cenno agli istituti della rappresentanza e della procura, ovvero di quegli atti in forza dei quali un soggetto può porre atti giuridici efficaci nella sfera giuridica di colui che rappresenta (art. 1388 c.c.).

Subito si comprende la delicatezza del tema, se si considera che per l'ordinamento canonico solo il parroco può impegnare la parrocchia dinanzi ai terzi: infatti in presenza di una procura rilasciata dalla parrocchia, al potere di rappresentanza proprio del parroco si accompagna anche il potere di un'altra persona. Pertanto, considerata l'incidenza che possono avere gli atti del procuratore sulla sfera giuridica e sul patrimonio della parrocchia, è necessario:

- valutare attentamente gli atti che si intendono affidare al procuratore;
- determinare, d'intesa con gli uffici di Curia, il contenuto della procura prima di contattare un notaio;
- definire il tipo di legame giuridico che deve intercorrere tra la parrocchia e il suo rappresentante (procuratore); in alcuni casi è sufficiente un contratto di prestazione d'opera intellettuale, in altri casi può essere necessario un contratto di lavoro subordinato, in altri casi ancora potrebbe anche essere possibile concludere un contratto di collaborazione a progetto (nei limiti ammessi dalla Legge Biagi); nulla esclude, però che l'Economista si possa mettere a disposizione della Comunità Pastorale volontariamente e gratuitamente e in questo caso oltre alla procura non serve alcuna formalizzazione del rapporto.

In linea generale la procura può essere opportuna all'interno di un'at-

³² Art. 29, c. 3-bis «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2».

³³ Vedi pagg. 112-113 del presente fascicolo.

tività commerciale che richiede la presenza continua e pressoché costante di un responsabile quale *alter ego* del parroco (il caso più diffuso è quello della scuola materna).

In altri casi è invece sufficiente che l'Economo riceva la delega di firma sul conto corrente della parrocchia, magari precisando alcuni limiti di spesa.

Infine la procura non è necessaria per gestire una situazione straordinaria e transitoria ma che non richiede la "quotidiana" sottoscrizione di atti giuridici. È il caso, ad esempio, degli interventi di ristrutturazione degli immobili in quanto l'onere maggiore per il legale rappresentante non è la sottoscrizione degli atti giuridici (motivo per il quale di solito si nomina un procuratore), quanto piuttosto la cura quotidiana degli adempimenti burocratici e contrattuali nonché la vigilanza sui lavori (e questa attività può essere svolta dall'Economo senza procura).

7. COSTITUZIONE DI UN NUOVO SOGGETTO GIURIDICO DIVERSO DALLE PARROCCHIE

Nelle ipotesi finora considerate la parrocchia è proprietaria delle strutture e titolare delle attività.

Questa è la condizione naturale degli enti canonici con sede nel territorio italiano, resa possibile dal Concordato Lateranense e confermata dall'Accordo di revisione del 1985.

Infatti in forza dell'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985 «*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*» e della legge n. 222 del 20 maggio 1985 «*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*» i soggetti costituiti dall'autorità ecclesiastica sono (a determinate condizioni) soggetti giuridici anche nell'ordinamento civile, assumendo la denominazione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti³⁴.

³⁴ Art. 7 «[...]». 2. *Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.* 3. *Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.* 4. [...]. 5. *L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle*

Questo sistema giuridico è assolutamente meritorio perché supera la necessità di costituire due soggetti: uno canonico e uno civile. Così, per esempio, la disciplina canonica sull'amministrazione dei beni ecclesiastici (libro V del codice di diritto canonico) acquista un rilievo anche civile³⁵, come pure acquista rilievo civile l'ufficio di parroco quale amministratore e legale rappresentante dell'ente parrocchia.

Prima di proseguire, per evitare qualsiasi equivoco, occorre ribadire che le Comunità Pastorali, come pure tutte le forme di Unità Pastorale, non sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 222/1985, e ciò comporta che per l'ordinamento civile questi enti canonici siano "invisibili"³⁶.

Fatto salvo quanto finora esposto, l'ordinamento italiano non impedisce però che le parrocchie (come pure gli altri enti ecclesiastici) possano promuovere la costituzione di associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, o di società di cui al libro V del medesimo codice.

Vi è però una differenza radicale tra gli enti ecclesiastici e gli enti civili promossi dagli enti ecclesiastici: mentre i primi sono disciplinati dalle norme canoniche, i secondi sono disciplinati solo dall'ordinamento italiano. Così mentre per l'ente parrocchia l'ordinamento giuridico italiano riconosce come legale rappresentante e unico amministratore colui che ha ricevuto dal vescovo l'ufficio canonico di parroco, nel caso di associazioni, fondazioni e società, il legale rappresentante e l'amministratore sono individuati solo dalle norme civili e statutarie³⁷.

L'opportunità di operare attraverso enti civili invece che attraverso enti ecclesiastici (quali sono le parrocchie) non può essere valutata in assolu-

persone giuridiche»; art. 1, L. 20.5.1985, n. 222, «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

³⁵ Art. 18, L. 222/1985 «Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

³⁶ Da qui la necessità di utilizzare solo la denominazione della parrocchia ogniqualvolta si pone un atto giuridico: la sottoscrizione di un contratto, l'assunzione di un dipendente o di un collaboratore, l'apertura di una nuova attività commerciale, ecc. In questi casi la menzione della Comunità Pastorale (per es. nella carta intestata) è ambigua perché non consente di individuare il soggetto che assume i diritti e gli obblighi.

³⁷ Per chiarezza: in una fondazione promossa da una parrocchia il parroco non ha alcun diritto, salvo che ciò sia previsto nello statuto, come pure nessun potere compete al parroco in ordine all'amministrazione della stessa in quanto questa funzione è sempre affidata ad un collegio, il consiglio di amministrazione (del quale può far parte il parroco, assieme a molti altri), che decide a maggioranza.

to ma dipende da molteplici fattori, quali il tipo di attività e di beni che si intende affidar loro in gestione, la necessità di operare in un ambito sovrapparrocchiale, la tradizione socio-ecclesiale delle comunità parrocchiali, l'assenza – in quella precisa attività – di una evidente finalità di religione o di culto.

A priori è però possibile riconoscere la presenza di alcuni indubbi vantaggi connessi alla costituzione di un ente civile:

- un metodo di gestione più professionale e tecnico, imperniato sulla programmazione e sul rendiconto, che è indispensabile soprattutto per le attività economiche soggette alla disciplina civile e tributaria di diritto comune (per es. una scuola di grandi dimensioni, una RSA, un'attività a sostegno del lavoro degli svantaggiati, ecc.);
- una maggior responsabilizzazione dei laici mediante la loro nomina nel consiglio di amministrazione³⁸;
- la chiara distinzione tra le attività e le risorse economiche a disposizione dell'ente civile rispetto a quelle proprie delle parrocchie.

A partire da queste minime premesse, e fatta salva la necessità di approfondire maggiormente la conoscenza dei meccanismi di funzionamento di questi enti civili, si richiama l'attenzione attorno ad alcuni principi generali utili per orientare – almeno inizialmente – le scelte delle Comunità Pastorali.

7.1 Potere di indirizzo e governo di un ente civile (strumentale)

Innanzitutto occorre distinguere le ipotesi in cui la Comunità Pastorale intende svolgere un'attività attraverso un soggetto strumentale, dalle ipotesi in cui ha semplicemente deciso di cedere ad altri soggetti una propria attività ritenuta non più strategica o necessaria per le finalità di religione o di culto.

Nel primo caso le parrocchie della Comunità Pastorale potrebbero costituirsi in associazione o promuovere assieme una fondazione e, attraverso questo nuovo soggetto, cominciare o continuare un'attività³⁹. Alle parrocchie rimane infatti il potere di indirizzo sull'attività in quanto si riserverebbero il diritto di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione cui compete, invece ed in via esclusiva, la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria. Purtroppo non raramente le parrocchie, i parroci e i laici che fanno parte dei consigli pastorali faticano assai a comprendere che assieme ai benefici connessi alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico vi è

³⁸ La responsabilità giuridica e morale di un laico che collabora con il parroco in ordine alla gestione di un'attività propria della parrocchia è inferiore rispetto a quella derivante dall'essere nominato membro di un consiglio di amministrazione di una fondazione o di una società.

³⁹ L'attività può essere commerciale (una scuola) o non commerciale (un centro d'ascolto, una mensa per i poveri, un centro di aggregazione giovanile senza contributi). Nel caso l'attività sia già esistente occorre verificare quale sia lo strumento giuridico più adatto per trasferirla al nuovo soggetto: comodato di azienda, affitto di azienda, cessione di azienda.

anche il dovere di osservare tutte le norme previste dall'ordinamento civile per il suo funzionamento: per esempio, l'ineludibile e irriducibile autonomia riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione⁴⁰, la necessità di osservare le norme relative alla convocazione, alla deliberazione e alla verbalizzazione degli atti del Consiglio di Amministrazione (e per le associazioni dell'Assemblea dei soci), l'insuperabile separazione tra il patrimonio dell'ente e quello delle parrocchie⁴¹.

Nel secondo caso, invece, la parrocchia deve semplicemente trasferire un'attività ad un altro soggetto (imprenditore individuale o societario, associazione o fondazione promossa da soggetti diversi dalle parrocchie)⁴². È evidente che nessun potere rimane in capo alle parrocchie, neppure quello di indirizzo, e l'attività esce definitivamente dal mondo ecclesiastico.

7.2 Il trasferimento di attività a società cooperative

Particolare attenzione merita l'ipotesi di trasferire un'attività parrocchiale ad una società cooperativa. Negli ultimi anni sono infatti cresciute le richieste da parte delle parrocchie di potersi avvalere di questo tipo di soggetto societario per gestire proprie attività, forse sollecitate dal fatto che le agevolazioni fiscali riconosciute dall'ordinamento sono assai significative.

Di per sé non vi è un impedimento assoluto a trasferire un'attività parrocchiale ad una cooperativa, ma occorre che la parrocchia e il parroco siano coscienti dei vincoli e dei condizionamenti implicati in questa decisione:

- proprio in ragione delle agevolazioni di natura civile e fiscale le società cooperative sono soggette a limiti normativi e a controlli tesi ad evitare un loro uso speculativo o elusivo (per es. i soci hanno lo stesso peso in assemblea a prescindere dalle quote possedute; il patrimonio residuo deve essere destinato a fondi mutualistici e non può essere ripartito tra i soci; occorre un numero minimo di soci; l'attività svolta deve garantire una reale mutualità prevalente), e ciò impedisce qualsiasi possibilità di uso strumentale da parte delle parrocchie⁴³ (art. 2511 e ss. c.c.);
- ancor più vincolate sono le cooperative sociali (disciplinate dalla L. 381/1991), in quanto le attività gestite devono essere riconducibili ai soli

⁴⁰ Il Consiglio di Amministrazione risponde allo statuto e all'Assemblea dei soci (nelle associazioni) e al solo statuto (nelle fondazioni).

⁴¹ Le associazioni e le fondazioni che vogliono mantenere la qualifica di enti non commerciali e di enti senza scopo di lucro (sono due profili connessi ma radicalmente distinti) non possono trasferire all'esterno parte del patrimonio (es. la liquidità eccedente) in quanto godono di agevolazioni tributarie.

⁴² È il caso, per esempio, di un esercizio commerciale che non riveste più alcun interesse per la parrocchia e la Comunità Pastorale, oppure un centro sportivo che negli anni si è reso del tutto autonomo e indipendente dalla parrocchia e per il quale si intende formalizzare la separazione.

⁴³ Nei fatti è assai difficile che una o poche parrocchie possano controllare una cooperativa. Pertanto la partecipazione delle parrocchie nella cooperativa accanto a

settori «*socio sanitario ed educativo*» o essere «*finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*» (art. 1).

Già per questi motivi si deve escludere che la forma cooperativa possa essere adottata dalle parrocchie per gestire in via strumentale un'attività⁴⁴.

7.3 Associazione di parrocchie e di persone fisiche

Nel caso di costituzione di una associazione occorre riflettere attentamente circa la composizione della compagine associativa, in quanto la presenza di parrocchie (persona giuridica rappresentata dal parroco) e di persone fisiche è una situazione di scarsa utilità ma di rilevante pericolosità.

Vi è infatti una profonda disomogeneità tra la natura del socio-parrocchia rispetto al socio-persona fisica, differenza che subito emerge in riferimento alla capacità dei soci di mettere in primo piano interessi ultra individuali, e alla capacità patrimoniale di rispondere dei debiti contratti dall'associazione.

Infatti un'associazione formata solo da parrocchie ha oggettivamente una maggior capacità di perseguire sempre interessi collettivi rispetto a quanto possono fare un gruppo di soci persone fisiche⁴⁵.

Se a ciò si aggiunge che assai difficilmente i soci-parrocchie potranno avere la maggioranza assembleare che permette loro di indirizzare le scelte dell'ente e la gestione dell'attività, si deve ammettere che una compagine associativa composta da persone fisiche e da parrocchie non sia una soluzione praticabile per gestire attività indirettamente riferite alla Comunità Pastorale.

soci persone fisiche, oltre ad essere difficilmente comprensibile, si rivela inutile e dannosa in quanto, se da un lato non consente un controllo della società, dall'altro potrebbe esporle a responsabilità patrimoniale per fatti determinati dalla maggioranza degli altri soci. L'esito finale sarebbe poi paradossale: l'attività che prima la parrocchia gestiva in assoluta autonomia, ora dovrebbe essere gestita condividendo le scelte con altri soci ma con il rischio di sopportare da sola i debiti. È evidente l'irrazionalità della scelta se la parrocchia intende ridurre i rischi ma mantenere il controllo.

⁴⁴ È anche assolutamente da evitare l'ipotesi di inserire tra i soci della cooperativa il parroco o i sacerdoti, al posto delle parrocchie, immaginando così di poter controllare l'ente senza coinvolgere la parrocchia. Innanzitutto il can. 286 proibisce ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica e commerciale, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica; inoltre è a tutti evidente (soprattutto ai loro successori) come questa situazione sia causa di non pochi problemi in occasione del trasferimento del sacerdote socio.

⁴⁵ Ovviamente questo giudizio non si fonda sulle capacità e sulla retta intenzione dei singoli e precisi consociati, ma sul fatto che l'ordinamento canonico prevede per la parrocchia una serie di dinamiche utili a superare i particolarismi e ad individuare un interesse più generale (si veda il ruolo dei Consigli parrocchiali, pastorale ed economico e del Direttivo nelle Comunità Pastorali).

7.4 La fondazione di partecipazione

Merita infine di essere considerata anche l'ipotesi di costituire una *fondazione di partecipazione*, nella quale, a differenza di quanto accade nelle semplici fondazioni, ove non è prevista la presenza di "soci", è possibile prevedere anche un organo statutario costituito da un gruppo di persone⁴⁶. A quest'organo lo statuto riconosce anche alcuni diritti e facoltà, quali, per esempio, la nomina di alcuni membri del consiglio di amministrazione oppure la necessità di consultarlo in ordine ad alcune decisioni significative.

Questa soluzione supera il limite congenito delle fondazioni che, diversamente dalle associazioni, mancano istituzionalmente di quel supporto costituito dalla persone fisiche: è infatti a tutti evidente che le attività parrocchiali vivono solo grazie alla dedizione e alla passione di collaboratori volontari.

Le fondazioni permettono invece di limitare un rischio insito nelle associazioni, ovvero di essere esposte al mutare delle compagini associative e delle maggioranze.

7.5 I contratti per trasferire l'attività ad altri soggetti

Un'ultima indicazione riguarda il tipo di contratto da utilizzare per trasferire l'attività da una parrocchia ad un (nuovo) soggetto collettivo.

Il problema è particolarmente rilevante qualora la parrocchia intende semplicemente trasferire ad altri una propria attività senza riservarsi alcun potere di indirizzo.

In questo caso è assai rischioso trasferire l'attività "a tempo determinato" (mediante il contratto di comodato o di affitto di azienda) in quanto la parrocchia non può rifiutarsi di ri-assumere l'azienda alla scadenza del contratto facendosi carico della situazione economica e organizzativa in cui la medesima si trova.

Un esempio può chiarire il pericolo: cedere in affitto d'azienda una scuola per l'infanzia – costituita pressoché totalmente da contratti di lavoro a tempo indeterminato – comporta per la parrocchia il pericolo di dover ri-assumere la gestione di un'azienda decotta (per es. un numero spropositato di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato o una condizione economica divenuta fallimentare).

In assenza di clausole contrattuali capaci di tutelare la parrocchia, è quindi opportuno che la cessione dell'attività avvenga a titolo definitivo, ovvero alienandola o donandola.

⁴⁶ Questa soluzione permette di inserire all'interno della fondazione delle persone che prestano la loro collaborazione gratuitamente così da sostenere l'attività dell'ente. Per esempio, una fondazione titolare dell'attività di scuola materna potrebbe giovare di questi "partecipanti" per organizzare eventi, aiutare il personale dipendente, svolgere servizi di segreteria, provvedere alla cura delle strutture.